

REPUBBLICA ITALIANA  
**BOLLETTINO UFFICIALE**  
DELLA REGIONE LAZIO

PARTE PRIMA - PARTE SECONDA

Roma, 20 novembre 1996

Si pubblica normalmente il 10, 20 e 30 di ogni mese

DIREZIONE REDAZIONE E AMMINISTRAZ. PRESSO LA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 - 00147 ROMA - TEL. 51681

IL BOLLETTINO UFFICIALE si pubblica a Roma in due distinti fascicoli recanti, uno la Parte I (Atti della Regione) e la Parte II: Atti di interesse regionale (Atti della Comunità Economica Europea, dello Stato, ecc.); l'altro la Parte III (Avvisi e concorsi)

PREZZI E PUNTI DI VENDITA: Un fascicolo di parte I e II L. 2.000; un fascicolo di parte III L. 2.000; supplemento L. 2.000. I fascicoli sono in vendita presso le seguenti librerie: ROMA - Libreria delle Sette Chiese, via delle Sette Chiese, 158, tel. 5134705; Libreria dello Stato, piazza G. Verdi, 10, tel. 85081; Agenzia I.P.Z.S., via Cavour n. 102, tel. 4814910; Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A, tel. 6794062; LATINA - Linea Ufficio S.a.s., via Umberto I n. 58/60, tel. 0773/692826; RIETI - Libreria Moderna di Spadoni Virgilio, via Garibaldi n. 272, tel. 0746/204370; VITERBO - AR S.a.s di Massi Rossana e C., Palazzo Uffici Finanziari, Località Pietrære, tel. 0761/305956; TIVOLI (RM) - Cartolibreria Mannelli, viale Mannelli, 10, tel. 0774/317004

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO: Il costo dell'abbonamento annuale per le Parti I e II è di L. 150.000; per la Parte III, di L. 60.000. L'importo dell'abbonamento deve essere corrisposto esclusivamente a mezzo del c/c postale n. 42759001 intestato a Regione Lazio abbonamento al Bollettino Ufficiale e deve essere versato entro il 31 dicembre dell'anno precedente. Per gli abbonamenti richiesti in data posteriore non si può garantire l'invio dei fascicoli arretrati se non disponibili. I fascicoli disguidati saranno inviati solo se richiesti all'ufficio Bollettino Ufficiale entro 30 giorni dalla data della loro pubblicazione.

INSERZIONI: Il testo dattiloscritto degli atti da pubblicare, redatto in duplice copia di cui una su carta legale, salvo le eccezioni di legge, e l'altra su carta uso bollo, deve pervenire all'ufficio Bollettino Ufficiale almeno 15 giorni prima della data di pubblicazione del fascicolo per il quale si chiede l'inserzione, unitamente all'attestazione comprovante l'avvenuto versamento, effettuato esclusivamente sul c/c postale n. 42759001 intestato a Regione Lazio abbonamento al Bollettino Ufficiale dell'importo della inserzione calcolato in ragione di L. 2.000 + IVA (19%) per ogni rigo o frazione di rigo dattiloscritto.

PARTE I

ATTI DELLA GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 aprile 1995, n. 3045.

Approvazione del regolamento di attuazione del Parco regionale urbano Pineto, con modificazioni ed integrazioni legge regionale 46/77 e legge regionale 21/87 . . . . . Pag. 3

Deliberazione del consiglio comunale di Roma 18 luglio 1996, n. 151, concernente: «Presenza d'atto delle modificazioni ed integrazioni al provvedimento del consiglio comunale n. 53 del 19 febbraio 1991 introdotte dalla Regione Lazio con deliberazione della Giunta regionale n. 3045 dell'11 aprile 1995 e riadozione del regolamento di attuazione del Parco regionale urbano del Pineto» . . . . . Pag. 7

Regolamento di attuazione del Parco regionale urbano di Aguzzano. (Approvato con accordo di programma, conclusosi in data 9 marzo 1995 tra il Ministero dei beni culturali ed ambientali, la Regione Lazio ed il comune di Roma, di cui all'ordinanza del sindaco di Roma 15 maggio 1995, n. 277, pubblicata sul *Bollettino Ufficiale* della Regione Lazio n. 19 del 19 luglio 1995, parte prima).

Per le violazioni di seguito indicate:

- accesso non autorizzato alle riserve integrali, L. 300.000 - L. 2.000.000;
- circolazione al di fuori delle aree consentite (viabilità, sentieri aree di fruizione pubblica), L. 200.000 - L. 300.000;
- accesso al Parco al di fuori dell'orario consentito, L. 300.000 - L. 2.000.000;
- svolgimento di manifestazioni non autorizzate, L. 300.000 - L. 2.000.000;
- accesso al Parco con auto o moto, L. 350.000 - L. 2.000.000;
- superamento del limite di velocità di 30 Km/h sulle strade carrabili, L. 200.000 - L. 300.000;
- esecuzione di qualunque opera edilizia e di urbanizzazione non prevista dal Piano, L. 3.000.000 - L. 20.000.000;
- apertura di cave, L. 300.000 - L. 2.000.000;
- modificazione del regime delle acque, L. 300.000 - L. 2.000.000;
- inquinamento dei corsi d'acqua e del suolo, L. 300.000 - L. 2.000.000;
- abbandono rifiuti, L. 200.000 - L. 300.000;
- attività di discarica abusiva, L. 300.000 - L. 2.000.000;
- accensione fuochi o bruciatura di stoppie, L. 300.000 - L. 2.000.000;
- danneggiamento o raccolta di vegetali o parte di essi, L. 100.000 - L. 500.000;
- messa a dimora di specie vegetali non autoctone, L. 300.000 - L. 2.000.000;
- uccisione, cattura, danneggiamento di animali, nidi, tane ed uova, L. 300.000 - L. 2.000.000;
- introduzione di lacci, fionde, tagliole e bocconi avvelenati, L. 300.000 - L. 2.000.000;
- introduzione e liberazione di specie non autoctone, L. 300.000 - L. 2.000.000;
- introduzione da parte di non addetti ai lavori di armi, esplosivi e qualsiasi mezzo distruttivo, L. 300.000 - L. 2.000.000;
- pascolo non autorizzato, L. 300.000 - L. 2.000.000;
- introduzione ed utilizzazione cavalli, L. 300.000 - L. 2.000.000;
- introduzione cani al di fuori delle aree specificatamente destinate, L. 200.000 - L. 300.000;
- attività sportive al di fuori delle aree specificatamente destinate, L. 200.000 - L. 300.000;
- attendamenti ed insediamenti di qualsiasi genere non autorizzati, L. 300.000 - L. 2.000.000;
- danneggiamento in qualsiasi modo delle strutture del Parco, L. 300.000 - L. 2.000.000;
- svolgimento in qualsiasi modo di attività pubblicitarie, L. 300.000 - L. 2.000.000;
- disturbo della quiete del Parco arrecato in qualsiasi modo, L. 300.000 - L. 2.000.000.

Art. 11.

*Funzioni di gestione, amministrazione e sorveglianza*

Le funzioni di gestione, amministrazione e sorveglianza degli interventi ed attività necessarie per il conseguimento dei fini istituzionali del Parco sono attribuite ad un apposito ufficio tecnico-amministrativo (secondo il disposto dell'art. 4 L.R. n. 21/87) attraverso personale proprio del Comune di Roma ovvero di personale incaricato da parte del Comune medesimo.

L'ufficio preposto al Parco provvede anche attraverso convenzioni dell'Ente gestore con qualificati Enti e Associazioni ambientaliste, a:

- redazione dei piani gestionali annuali sul complesso del Parco;
- attività di sorveglianza;
- attività di manutenzione;
- attività didattiche ed informative;
- attività di controllo ed autorizzazione.

Tale ufficio si avvarrà della consulenza del Comitato Tecnico Scientifico e predisporrà ogni anno una relazione sullo stato e la gestione del Parco che sarà trasmessa al Comitato stesso.

La sede dell'Ufficio Tecnico del Parco è presso la XIX Circoscrizione come prescritto dall'art. 4 della legge regionale n. 21/87.

La destinazione d'uso delle aree e dei manufatti all'interno del Parco deve essere vincolata alle attività del Parco medesimo. In particolare i due Casali Torlonia devono essere destinati a «Centro visite ed attività culturali e didattiche del Parco».

La segreteria Generale comunica che la V Commissione Consiliare Permanente, nella seduta del 26 giugno 1996, ha espresso parere favorevole all'ulteriore iter della soprariportata proposta di deliberazione.

*(Omissis).*

Il presidente invita il Consiglio a procedere, per alzata di mano alla votazione della soprariportata proposta di deliberazione.

Procedutosi alla votazione nella forma come sopra indicata, il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori, dichiara che la proposta risulta approvata all'unanimità con 32 voti favorevoli.

La presente deliberazione assume il n. 151.

*(Omissis).*

**Regolamento di attuazione del Parco regionale urbano di Aguzzano. (Approvato con accordo di programma, conclusosi in data 9 marzo 1995 tra il Ministero dei beni culturali ed ambientali, la Regione Lazio ed il comune di Roma, di cui all'ordinanza del sindaco di Roma 15 maggio 1995, n. 277, pubblicata sul *Bollettino Ufficiale* della Regione Lazio n. 19 del 19 luglio 1995, parte prima).**

*Coordinamento: ing. Anna Maria Leone;*

*Gruppo di lavoro: arch. Roberto Patriarca (progettazione), arch. Mirella Di Giovine (aspetti floristici), dott. Bruno Cignini (aspetti faunistici), dott. Theo Huber (aspetti geomorfologici), dott. Antonio Mucci (valori storico-archeologici), dott. Paola Rossi (valori storico-archeologici), arch. Luigi Caldari (infrastrutture a rete).*

*Collaboratori: Santo Ceravolo, Raffaele D'Ascia, Riccardo della Rovere, Elisa Ferretti, Antonella Vettori.*

## REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DEL PARCO REGIONALE URBANO «AGUZZANO»

- Art. 1: Contenuti generali;  
 Art. 2: Afflusso e circolazione del pubblico negli ambiti di tutela;  
 Art. 3: Regime delle acque;  
 Art. 4: Tutela dell'ambiente;  
 Art. 5: Tutela della fauna;  
 Art. 6: Tutela della flora;  
 Art. 7: Norme di comportamento;  
 Art. 8: Riprese foto-cinematografiche;  
 Art. 9: Manufatti edilizi esistenti e preesistenti di interesse storico-ambientale;  
 Art. 10: Sanzioni;  
 Art. 11: Funzioni di gestione, amministrazione e sorveglianza.

### Art. 1.

#### *Contenuti generali*

Il presente regolamento di attuazione è stato predisposto dal Comune di Roma, Ente gestore del Parco Regionale Urbano Aguzzano, ai sensi dell'art. 9 della legge regionale n. 46 del 28 novembre 1977 e degli articoli 6 e 7 della legge regionale n. 55 dell'8 agosto 1989 istitutiva del Parco. Le norme in esso contenute si ispirano alle direttive dettate dalle leggi sopra citate e dalle altre leggi in materia, tenendo conto delle caratteristiche ambientali del territorio e delle finalità istitutive del Parco. Le suddette norme disciplinano le attività e la fruizione dell'ambiente naturale e dei beni culturali all'interno del perimetro del Parco.

### Art. 2.

#### *Afflusso e circolazione del pubblico negli ambiti di tutela*

Il territorio del Parco Regionale Urbano «Aguzzano» è suddiviso in due ambiti di differente tutela indicate con le lettere *A* e *B*, nella planimetria allegata:

*A*: zona di riserva orientata dove sono consentiti esclusivamente gli interventi volti al restauro o alla ricostruzione di ambienti o equilibri naturali alterati o degradati. Sono pertanto consentite tutte le opere di miglioramento quali: il potenziamento della vegetazione di golena lungo le rive del fosso di S. Basilio; la sostituzione della vegetazione invadente; la piantumazione di filari lungo i percorsi pedonali ed i sentieri naturali secondo le indicazioni del Piano Attuativo; il ripristino della continuità del prato nelle zone degradate; le opere edilizie previste dal Piano Attuativo sui casali ed i manufatti presenti nel Parco; la sistemazione degli spazi circostanti i casali; la realizzazione di sentieri pedonali e della pista ciclabile.

La realizzazione dei suddetti interventi è subordinata al rispetto delle prescrizioni contenute nel Piano Attuativo del Parco.

L'uso di tale zona, individuata da apposite tabelle recanti la dicitura «Regione Lazio - Comune di Roma - Parco Regionale Urbano Aguzzano, zona di Riserva Orientata, Uso Regolamentato», è soggetto a limitazioni e controlli da parte dell'Ente gestore.

L'accesso alle aree è consentito in tutti i giorni della settimana in orari che saranno stabiliti dal Comitato Scientifico per la gestione del Parco;

*B*: aree di fruizione pubblica destinate a fini didattici, culturali, educativi, sportivi e ricreativi-sportivi con le relative attrezzature: punti di sosta, pic-nic, percorsi sportivi ciclabili e pedonali segnalati, parcheggi a servizio del Parco, attrezzature sportive ed altre attrezzature non in contrasto con i fini istituzionali del Parco. Le aree hanno l'accesso libero durante le ore diurne dall'alba al tramonto.

### Art. 3.

#### *Regime delle acque*

All'interno del Parco sono vietati tutti gli interventi che comportino modifiche al regime delle acque superficiali nonché all'andamento della portata ed al corso naturale dei fossi ad eccezione di quelli previsti dal Piano Attuativo.

Gli interventi volti a regolare il regime ed il corso delle acque o la creazione di corsi d'acqua e di piccoli invasi, sono subordinati alla approvazione da parte dell'Ente gestore nel rispetto delle prescrizioni normative e grafiche del Piano Attuativo e sentito il parere del Comitato tecnico scientifico.

### Art. 4.

#### *Tutela dell'ambiente*

Sull'intero territorio del Parco, oltre a quanto stabilito dalle leggi statali e regionali in materia di tutela dell'ambiente, sono vietate le seguenti attività:

- scarico di rifiuti di qualsiasi natura;
- scarico di liquidi di qualsiasi natura nei fossi;
- circolazione dei mezzi meccanici, eccettuati quelli autorizzati dall'Ente gestore del Parco per la vigilanza, il soccorso e gli interventi tecnici scientifici, che non dovranno comunque superare la velocità di 30 Km/h;
- sbancamenti di qualsiasi tipo se non espressamente previsti dal Piano Attuativo;
- apertura e sfruttamento di cave;
- bruciatura di stoppie se non specificamente autorizzata dall'Ente gestore;
- accensione di fuochi e uso di fornelli o di materiali combustibili in genere se non nelle aree appositamente attrezzate;
- trasformazione o asportazione di siepi e filari già esistenti e trasformazione di preesistente copertura vegetale arborea e/o arbustiva se non autorizzata espressamente dall'Ente gestore, sentito il parere del Comitato Tecnico Scientifico;

realizzazione di recinti in rete metallica, in legno, in muratura o altri materiali non espressamente autorizzati dall'Ente gestore;

utilizzazione di fitofarmaci e fertilizzanti chimici;

pascolo di qualsiasi tipo;

agricoltura e orticoltura;

maneggio: se non espressamente autorizzato dall'Ente gestore;

manifestazioni o iniziative di tipo automotoristico;

manifestazioni di tipo artistico-culturale qualora non espressamente autorizzate dall'Ente gestore nonché circhi equestri viaggianti, luna park o attività similari;

balneazione e canottaggio nel laghetto nonché la pesca nei fossi e nel laghetto stesso;

captazione, deviazione ed occultazione delle acque;

commercio ambulante di qualsiasi tipo;

pubblicità di qualsiasi tipo anche sul perimetro del Parco;

campeggio di qualsiasi tipo.

Fatte salve ulteriori sanzioni previste dal regolamento all'art. 10, è fatto obbligo ai trasgressori di mettere in ripristino a loro spese quanto manomesso ed alterato.

#### Art. 5.

##### *Tutela della fauna*

Qualsiasi forma di caccia e pesca è vietata all'interno del territorio del Parco, intendendosi il divieto esteso a tutte le specie presenti protette e non da leggi e normative vigenti in materia.

L'introduzione nel territorio del Parco di specie animali e la cattura delle specie animali selvatiche presenti possono essere autorizzate ai soli fini didattici, di ricerca scientifica o di gestione del Parco sulla base di un programma di intervento unitario, sentito il parere del Comitato Tecnico Scientifico.

È vietato recare disturbo agli animali presenti, raccogliere o distruggere i loro nidi, danneggiare o distruggere il loro ambiente.

È vietata altresì l'introduzione nel territorio del Parco di armi da caccia di qualsiasi tipo, incluse fionde, lacci, tagliole, bocconi avvelenati e la cattura di uova o animali da nido.

L'introduzione di cani è consentita liberamente nelle zone individuate per tale uso dal Piano Attuativo e appositamente contrassegnate; nelle aree di fruizione pubblica è consentita l'introduzione di cani purché condotti al guinzaglio e muniti di museruola.

Gli animali di qualsiasi specie o razza smarriti nel Parco devono essere segnalati all'Ente gestore che provvederà al loro recupero e alla loro riconsegna.

#### Art. 6.

##### *Tutela della flora*

In tutto il territorio del Parco è fatto divieto di raccolta ed estirpazione di qualsiasi specie vegetale compresa la raccolta di funghi e il taglio di legnami, fatte

salve le esigenze di normale conduzione del Parco da parte dell'Ente gestore e gli interventi volti a restauro ambientale secondo quanto indicato dal Piano di Attuativo.

#### Art. 7.

##### *Norme di comportamento*

Chiunque visiti il Parco è obbligato al rispetto della natura in tutti i suoi molteplici aspetti: geologici, vegetazionali, faunistici e geomorfologici.

In particolare è fatto divieto:

di introdurre oggetti o materiali suscettibili di accendere fuochi;

di produrre schiamazzi, suoni o rumori molesti, o introdurre apparecchi radio o televisivi ed ogni altro genere di strumenti rumorosi;

di introdurre cani sprovvisti dell'apposita piastrina di riconoscimento del Comune di provenienza;

di sostare per eventuali pic-nic al di fuori degli spazi appositamente predisposti;

di trasgredire le indicazioni della segnaletica e del personale del Parco;

di abbandonare nelle acque o sul terreno oggetti e rifiuti di qualsiasi genere;

di svolgere qualsiasi attività a scopo pubblicitario;

di danneggiare con scritte vernici o corpi abrasivi o contundenti le piante o altri oggetti naturali o le strutture al servizio del pubblico;

di lanciare oggetti di qualsiasi tipo ed in particolare di usare fuochi artificiali;

di asportare e danneggiare le attrezzature al servizio del pubblico e la tabellazione.

#### Art. 8.

##### *Riprese foto-cinematografiche*

Nel territorio del Parco sono consentite a titolo gratuito riprese foto-cinematografiche a scopo amatoriale. Sono altresì consentite riprese foto-cinematografiche effettuate da professionisti, previa autorizzazione dell'Ente gestore alle condizioni da esso di volta in volta stabilite.

L'Ente gestore metterà a disposizione della «produzione» il personale del Parco che guiderà gli operatori per il tempo necessario ad effettuare le riprese.

Il personale del Parco incaricato potrà dare luogo alla interruzione delle riprese cinematografiche qualora risultassero dannose alla tutela dell'ambiente.

#### Art. 9.

##### *Manufatti edilizi esistenti e preesistenze di interesse storico-ambientale*

Per gli edifici esistenti all'interno del Parco, secondo quanto previsto dall'art. 9 delle Norme Tecniche del Piano Attuativo sono consentite tutte le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria nonché le opere interne.

Per quanto riguarda le opere esterne, quali la sistemazione dei giardini e di spazi di pertinenza di tali edifici, la realizzazione di eventuali recinzioni e la messa a dimora di nuove alberature dovranno rispettare le prescrizioni del Piano Attuativo.

L'Ente gestore, di concerto con le competenti autorità ed il Comitato Tecnico-Scientifico, promuove la valorizzazione delle preesistenze del Parco.

#### Art. 10.

##### *Sanzioni*

Per le sanzioni amministrative relative alle violazioni dei vincoli e dei divieti o all'inosservanza delle prescrizioni contenute nella legge Regione Lazio 8 agosto 1989, n. 55 e nel presente Regolamento di Attuazione, si applicano le norme previste dall'art. 16 della legge regionale 28 novembre 1977, n. 46.

Per le violazioni del piano attuativo si applicano le norme previste dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1985, n. 47.

#### Art. 11.

##### *Funzioni di gestione, amministrazione e sorveglianza*





Le funzioni di gestione, Amministrazione e sorveglianza degli interventi ed attività necessari per il conseguimento dei fini istituzionali del Parco sono attribuite ad un apposito ufficio tecnico-amministrativo (secondo il disposto dell'art. 4 legge regionale n. 55/89).

L'ufficio preposto al Parco provvede, anche attraverso convenzioni dell'Ente gestore con qualificati Enti e Associazioni ambientaliste, a redigere i piani gestionali annuali del territorio del Parco e a svolgere:

- attività di sorveglianza;
- attività di manutenzione;
- attività didattiche ed informative;
- attività di controllo ed autorizzazione.

Il suddetto Ufficio si avvarrà della consulenza del Comitato Tecnico Scientifico e predisporrà ogni anno una relazione sullo stato e la gestione del Parco che sarà trasmessa al Comitato stesso.

La sede potrà essere localizzata all'interno del Parco nel casale destinato a Centro informativo.

-  zona di riserva orientata
-  aree di fruizione pubblica
-  parcheggi pubblici
-  accessi principali

